



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA: "LA CASA DEI BIMBI ETS"

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, DURATA

1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata:

"LA CASA DEI BIMBI ETS"

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Cernusco sn (Milano) in Via Don Sturzo n. 2A .

1.2 L'associazione è un Ente del Terzo settore senza personalità giuridica, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

1.3 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti per condizioni economiche.

1.4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

1.5 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2: SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 L'Associazione è un Ente educativo, che persegue, senza scopo di lucro, accogliendo i bambini tra i 6 mesi e i 36 mesi di ambo i sessi e provvedendo alla loro educazione fisica e intellettuale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. a), d), i) e l) del Codice del Terzo Settore:

- attività di educazione e istruzione, in particolare, attraverso l'organizzazione e gestione di un micro nido, e tutti i servizi educativi e didattici connessi.

2.2 Un apposito regolamento stabilisce le modalità di iscrizione e frequenza al micro nido, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

2.3 L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può realizzare collaborazioni con altri enti che perseguono gli stessi valori e finalità educative, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

ARTICOLO 3: PATRIMONIO ED ENTRATE

3.1 Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 Ai fini di cui al comma 3.1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.3 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3.4 Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;

b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,

c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

Araki h

3.5 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3.6 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3.7 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci.

ARTICOLO 4: SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4.1 Fanno parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità, e ne accettino lo statuto.

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4.3 Si aderisce all'Associazione presentando domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo.

4.4 Il Consiglio Direttivo, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci.

4.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti: il diritto a partecipare alle attività associative; il diritto di voto in Assemblea; il diritto di candidarsi, alle cariche sociali; il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4.8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

ARTICOLO 5: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

5.3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 1 Settembre di ogni anno.

5.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 In caso di esclusione, il socio è cancellato dal libro dei soci senza diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ARTICOLO 6: OBBLIGHI ASSICURATIVI

6.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei minori partecipanti all'attività del micro nido.

6.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

[Firma]

ARTICOLO 7: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7.2 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7.4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: libro dei soci; registro dei volontari; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 8: ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altre decisioni. Può essere convocata da il Consiglio Direttivo quando opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

8.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano, o dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8.8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8.10 L'Assemblea, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

8.11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8.12 Per la validità dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Handwritten signature

8.13 L'Assemblea straordinaria se chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo è necessario la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8.14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata con affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni e i verbali redatti per atto pubblico devono essere conservati nel libro delle adunanze.

8.15 L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero; b) approva il bilancio consuntivo di esercizio; c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione; g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8.16 L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto; b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 9: CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione. E' composto da un minimo di 3 ad un massimo di 4 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-2 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9.3 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.5 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare: a) la redazione annuale, del bilancio consuntivo dell'attività svolta; b) la fissazione delle quote associative; c) le decisioni per spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione; d) le decisioni delle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali; e) il coordinamento del personale, dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere; g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto; h) la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati; l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;

Handwritten signature

9.6 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10: DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10.1 Il Consiglio Direttivo decade: per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10.2 In queste ipotesi il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: per dimissioni; per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

10.4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 11: SEGRETARIO E TESORIERE

11.1 Il Segretario, redige i verbali delle riunioni e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

11.2 Il Tesoriere, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

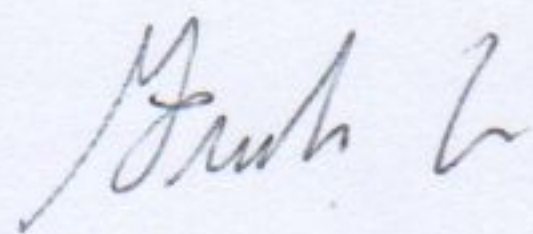
11.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ARTICOLO 12: ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

10.2 Entro i primi quattro mesi dell'anno il Consiglio Direttivo è convocato per il del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, per poi essere presentato e approvato all'assemblea ordinaria dei soci.

12.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse



da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il termine previsto dal Codice del terzo settore.

ARTICOLO 13: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

ARTICOLO 14: SCIoglimento

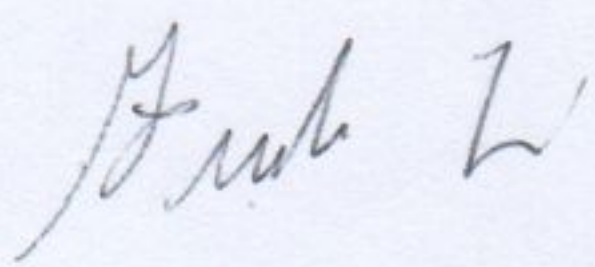
14.1 L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14.4 In caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un altro ente del terzo settore affiliato all'ASI o alla medesima ASI in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 15: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.



ARTICOLO 16: NORME APPLICABILI

16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

16.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

16.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Cernusco sul naviglio il 18-02-2026

[Seguono le firme dei soci presenti]

Vanni CGA
Stella Ruba
Antonio Li
Rosalina Vainig



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP2MI - DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP2MI

Oggetto: 2026/3/86 REGISTRAZIONE VERBALE MODIFICA STATUTO ASSOCIAZIONE
"LA CASA DEI BIMBI ETS"

Classificazione:

Mittente: LA CASA DEI BIMBI ETS

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0063368

Data: 19/02/2026

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT GORGONZOLA - DP II MILANO

